

**AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
DICHIARAZIONE DI SETTORE DEL S.E.T.
TOLL DOMAIN STATEMENT**

La seguente sezione contiene i principali elementi costitutivi della Dichiarazione di Settore del S.E.T.; per i dettagliati contenuti contrattuali i Fornitori del S.E.T. possono rivolgersi a:

Esattore di Pedaggio (Ragione Sociale)

Autostrada dei Fiori S.P.A.

Sede Legale

Via Don Minzoni 7 - 17100 Savona

Nome abbreviato

AdF

Dominio Web

www.autostradadeifiori.it

Mail per informazioni

daf@autostradadeifiori.it

Partita IVA

00111080099

Capitale Sociale

€ 325.000.000,00 interamente versato

1 - DATI CONTESTUALI DI PEDAGGIO

1.1 - Definizione del settore del S.E.T.

La concessione Autostrada dei Fiori è stata accordata in data 24 marzo 1973, n. 12875 di Rep., con scadenza al 2 novembre 2003.

La convenzione di concessione AdF/ANAS, attualmente in vigore, è stata sottoscritta il 2/9/2009, approvata in forza della Legge del 23/12/2009 n. 191 e divenuta efficace il 12/11/2010 con scadenza al 30/11/2021.


1.2 - Estensione geografica

La rete AdF comprende la tratta della A10 da Savona al Confine francese per una lunghezza di KM 113.3:

Vedi schema rappresentativo della rete AdF e della rete autostradale italiana di seguito riportato.



AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A
A10 Genova Ventimiglia



1.3 - Carattere dell'infrastruttura sottoposta a pedaggio

Sistema chiuso

Il pedaggio è un corrispettivo dovuto alla società concessionaria -alla quale è stata affidata, con contratto, l'infrastruttura- commisurato alla percorrenza chilometrica effettuata dai veicoli ed alla loro classe di appartenenza, ove la percorrenza viene determinata dal passaggio alle stazioni di ingresso e di uscita della infrastruttura stessa.

Esso è basato pertanto su una tariffa unitaria, chilometrica e per classe veicolare, definita nel contratto che lega la concessionaria all'ente concedente. La tariffa è soggetta ad aggiornamento, su base annuale e comunque in tutti i casi stabiliti dall'ente concedente.

Tale sistema di pedaggiamento sarà progressivamente adeguato al fine di rispondere alle prescrizioni della Decisione 2009/750/EC, grazie all'introduzione di sistemi di rilevamento in itinere ed alla modifica dei varchi di esazione, con riferimento prioritario ai mezzi di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate.

1.4 - Arrotondamento del pedaggio e maggiorazioni

Al pedaggio si aggiungono le maggiorazioni (Canone di concessione) previste dalla normativa vigente. All'importo così ottenuto si aggiunge l'IVA (20%) e si applica l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro. L'arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da parte della Concessionaria ed è disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per il calcolo del Pedaggio applicato al cliente si considerano oltre ai km tra casello e casello anche i km degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello che sono stati costruiti e sono gestiti dalla concessionaria, secondo i contenuti dei contratti di concessione.

La tariffa unitaria di pedaggio è soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione dei parametri stabiliti nella Convenzione di Concessione con ANAS e dalla normativa di settore vigente in Italia.

AdF si impegna a comunicare tempestivamente, al Fornitore del SET, ogni futura variazione della tariffa o di altre variazioni che possono incidere sul pedaggio da applicare all'utente finale, secondo le determinazioni di volta in volta assunte dai competenti organi regolatori.

1.5 - Dichiarazioni di pedaggio richieste

L'autostrada in concessione ad AdF è gestita con il sistema di esazione di tipo "chiuso", senza alcuna barriera diaframmante in itinere.

Sistema chiuso

Gli elementi per la determinazione del pedaggio sono:

- a) stazione di entrata, stazione di uscita e rilevazioni in itinere;
- b) data e orario del transito in entrata e in uscita;
- c) classe del veicolo;
- d) importo del pedaggio;
- e) codice identificativo del cliente.

1.6 - Parametri per il calcolo del pedaggio


Funzione di calcolo del pedaggio $P = f(\alpha, \beta, \gamma, \Phi)$

α = Veicoli soggetti a pedaggio (art. 47 - D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 - comma 2)

In riferimento alle condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade vedi art. 175 del CdS e in riferimento alle esenzioni dal pedaggio , vedi l'art. 373 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo CdS (DPR n. 495 del 16 dicembre 1992)

β = Parametri di classificazione (e.g. Sistema Assi-Sagoma)


Vedi schema della classificazione dei veicoli qui di seguito riportato.




A - Autoveicoli a 2 assi con altezza al primo asse fino a m 1,30




B - Motocarri, autoveicoli a 2 assi con altezza al primo asse superiore a m 1,30



3 - Autoveicoli a 3 assi



4 - Autoveicoli a 4 assi



5 - Autoveicoli a 5 o più assi

γ = Parametri di tariffazione (e.g. tratte di pianura/montagna)

Nell'ambito della concessione la tariffa unitaria chilometrica applicata alle classi veicolari può essere differenziata, in ottemperanza ai contenuti della Convenzione, in maniera commisurata ai costi specifici di costruzione e gestione della tratta in oggetto, nonché in ragione di specificità di configurazione locale.

Φ = Descrizione topologica della rete



1.7 - I veicoli soggetti a pedaggio o esenti dal pedaggio

Sono soggetti al pagamento del pedaggio autostradale tutti i veicoli ammessi alla circolazione in autostrada ai sensi dell'art. 175 del Nuovo Codice della Strada – D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli individuati dall'art. 373 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

A titolo esemplificativo sono esentati: a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi simili non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

1.8 - Procedure di aggiornamento dei dati del Registro

Il Concessionario AdF metterà a disposizione del Fornitore del S.E.T. le informazioni relative alle procedure di aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro del S.E.T., incluse le informazioni sulle procedure di aggiornamento delle tariffe come previsto dal progetto di norma prEN ISO 12855.

In caso di difformità, ad esempio dovuta ai tempi di aggiornamento dati, tra le informazioni riportate nel Registro del S.E.T. ed i dati ed informazioni operativamente utilizzati dal Concessionario, questi ultimi prevarranno; in

nessun caso i dati e le informazioni riportate nel Registro del S.E.T. potranno essere operativamente utilizzati per calcolo o attribuzione di pedaggio.

1.9 - Formato e contenuto delle “dichiarazioni di pedaggio”

Le dichiarazioni di pedaggio verranno scambiate in formato ottemperante alla norma prEN ISO 12855. Il formato e la periodicità di invio dei dati dal Concessionario al Fornitore del SET saranno definite unitariamente all'interno della rete ed alle infrastrutture a pedaggio legate in termini funzionali al Concessionario.

2 - PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERAZIONE

2.1 - Determinazione della accettabilità del Fornitore

Il Concessionario richiederà al Fornitore del S.E.T. una certificazione della sua ottemperanza ai requisiti del S.E.T., ai termini della Decisione 2009/750/EC.

Il Concessionario avrà comunque la facoltà di avvalersi di una Commissione per il Telepedaggio, definita come espressione dell'intero comparto, al fine di facilitare, nel rispetto delle previsioni della Decisione 2009/750/EC, le operazioni di verifica e controllo dei requisiti dei candidati Fornitori del S.E.T..

2.2 - Scambio di dati ed informazioni tra le parti

Le procedure di scambio di dati ed informazioni tra il concessionario ed il Fornitore del S.E.T. saranno definite unitariamente all'interno della rete ed alle infrastrutture a pedaggio legate in termini funzionali al Concessionario conformemente alla Decisione 2009/750/EC.

2.3 - Liste nere

Le apparecchiature di bordo corrispondenti a contratti la cui validità è sospesa saranno comunicate dal Fornitore del SET al Concessionario in apposite liste (Liste Nere) che conterranno i dati delle apparecchiature invalidate. Le Liste Nere avranno formato, contenuto e dimensione in base al progetto di norma prEN ISO 12855.

Alla ricezione di un file di lista nera il Concessionario effettuerà verifiche formali e sostanziali sui dati ricevuti ed invierà, un messaggio di conferma della corretta ricezione, nel caso si siano concluse positivamente, in alternativa, un messaggio di diniego comunicando le anomalie riscontrate. I

suddetti messaggi saranno inviati entro il giorno lavorativo successivo, per le liste nere ricevute entro le ore 12, altrimenti, entro il secondo giorno lavorativo successivo. La validità della lista si intende a partire dalle 12 ore successive alla comunicazione di conferma.

Il Fornitore del S.E.T. sottoscrive di garantire il pagamento delle transazioni effettuate con apparecchiature di bordo presenti in lista nera non ancora validata. In caso di violazioni commesse con apparecchiature di bordo inserite in lista nera, per le quali l'onere del recupero degli importi dovuti grava sul Concessionario, il Fornitore del S.E.T. si impegna a cooperare mediante la fornitura al Concessionario dei dati utili all'identificazione del violatore. In alternativa il Fornitore del S.E.T. può provvedere al recupero degli importi dovuti dopo avere concordato procedure e tempi con il Concessionario.

2.4 - Prestazioni e monitoraggio

In caso di aggiornamento dei range dei codici di accettazione delle OBE, il Concessionario aggiornerà la propria lista dei clienti del Fornitore del SET abilitati (lista bianca) sui suoi impianti di terra entro un massimo di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione dal Fornitore del SET.

A seguito della stipula del contratto, il Concessionario aggiornerà la tabella Fornitore del SET sui propri sistemi di esazione il più rapidamente possibile comunque entro 7 giorni dalla stipula della Convenzione.

Contestualmente potrà essere richiesta la comunicazione delle liste dei BIN assegnati Fornitore del SET, che dovranno essere successivamente aggiornate ad ogni variazione. Per ogni Fornitore del SET pertanto potranno essere accettati solo i BIN inseriti in tale elenco. Il tempo di aggiornamento della lista dei BIN da parte del Concessionario sarà al massimo di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fornitore del SET.

Il Concessionario comunicherà ogni variazione della rete necessaria alla gestione del pagamento.

E' obbligo del Concessionario, fatto salvo casi di forza maggiore dovuti a malfunzionamenti o altre cause di indisponibilità, garantire l'accettazione degli OBE del Fornitore del SET provider con servizio continuativo nelle 24 ore per 365 giorni/anno. E' facoltà del Concessionario definire le tempistiche di apertura e di chiusura dei singoli impianti.

La percentuale di transazioni correttamente effettuate tramite gli OBE del Fornitore del SET dovrà essere definita in fase di definizione contrattuale. In

caso di evidenza di percentuali di transazioni irregolari superiori a quanto concordato si prevede l'effettuazione di un'analisi congiunta per la individuazione e risoluzione delle cause di degrado evidenziato.

In caso di problemi di funzionalità di un singolo impianto, o relativi ad uno specifico transito, il Concessionario ha già oggi in essere funzionalità degradate che consentono la gestione del cliente garantendo il recupero dei dati necessari al completamento dell'esazione. In particolare le informazioni che vengono rilevate in entrata sono relative a luogo ora e data di ingresso, anche in modalità non elettronica, e in uscita, in assenza di rilevazione dell'OBE, alla targa del veicolo.

2.5 - Condizioni sui Livelli di Servizio

Nel caso in cui fossero prodotte evidenze dove il Fornitore del SET non rispetti i livelli di servizio concordati con il Concessionario, quest'ultimo può richiedere al Fornitore del SET di adottare le misure necessarie per raggiungere il livello di servizio adeguato e, se questa fattispecie non dovesse verificarsi, il Concessionario ha il diritto di avvalersi della clausola per la risoluzione del contratto di accettazione del Servizio gestito dal Fornitore del SET e per il risarcimento dei danni subiti.

3 - ELEMENTI ECONOMICI

3.1 - Tariffe e compensi

Il contratto di concessione per mezzo del quale è stata attribuita al Concessionario la titolarità della concessione specifica in oggetto è stato stipulato anteriormente alla entrata in vigore del S.E.T.; esso pertanto non prevede nei suoi contenuti gli oneri relativi all'erogazione del S.E.T., oneri che dovranno essere coperti.

Per tale motivo il Concessionario richiede al Fornitore del S.E.T., ai sensi della Decisione 2009/750, Allegato 1, punto 1, comma 1 a titolo di ristoro dei costi sostenuti dall'esattore di pedaggio per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, la corresponsione di:

- un onere di avvio di rapporto e attivazione del servizio;*
- ulteriori oneri legati alle attività di gestione e manutenzione del SET.*

3.2 - Garanzie bancarie

Coerentemente con quanto previsto dalla Decisione 2009/750/EC, Allegato 1, punto 1, comma 2, il Concessionario potrà richiedere al Fornitore del SET la disposizione di una fideiussione bancaria, o di uno strumento bancario equivalente. L'importo potrà essere determinato sulla base dell'importo totale delle transazioni di pedaggio pagato dal Fornitore del S.E.T. per il corrispondente settore sottoposto a pedaggio l'anno precedente. Per le nuove imprese, l'importo sarà basato sulle transazioni di pedaggio medie mensili che il Fornitore del S.E.T. deve pagare per il proprio settore sottoposto a pedaggio secondo il numero di contratti e il pedaggio medio per contratto stimato nel piano aziendale del Fornitore del S.E.T.

La garanzia bancaria potrà essere trattenuta dal concessionario in caso di inadempienza da parte del Fornitore del SET; le condizioni dettagliate possono essere consultate dal Fornitore del SET presso il Concessionario.

3.3 - Fatturazione

Il Concessionario invierà fattura al Fornitore del SET entro 10 giorni successivi alla fine del mese facendo riferimento alla data traffico. La fatturazione includerà tutte le transazioni intercorse dalla precedente fatturazione, ed eventualmente le transazioni che fossero state, per qualunque motivo, ancora in fase di esame al momento della precedente fatturazione.

Le fatture conterranno comunque tutte le transazioni effettuate per mezzo di apparecchiature di bordo o sulla base di contratti che non siano stati inclusi in Liste Nere; il Fornitore del SET sarà tenuto in ogni caso, ai termini della Decisione 2009/750/EC, al pagamento di tali importi.

Le fatture saranno redatte in lingua italiana e conterranno il dettaglio IVA.

3.4 - Pagamenti

Il Fornitore del S.E.T. dovrà corrispondere al Concessionario l'importo del pedaggio relativo ai transiti effettuati dai propri clienti nonché gli oneri di cui al punto 3.1 secondo le modalità definite nel contratto.

Il Concessionario può riservarsi il diritto di esigere gli interessi in caso di ingiustificato ritardo nei pagamenti ai sensi della direttiva 2000/35 Ce e s.m.i.

4 - DISPOSIZIONI FINALI

4.1 - Risoluzione delle controversie

In caso di controversie, queste saranno trattate dinanzi l'Organismo di Conciliazione istituito e definito dalla Repubblica Italiana ai sensi della Decisione 2009/750 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la controversia non dovesse trovare definitiva soluzione in tale sede sarà competente il tribunale di Imperia.

4.2 - Principio di non discriminazione

Il Concessionario tratterà tutti i Fornitori del SET che richiederanno di erogare il servizio lungo le strade di sua competenza in applicazione dei principi di non discriminazione e in ottemperanza delle vigenti norme sulla concorrenza.

4.3 - Inottemperanza

In caso di inottemperanza del Fornitore del SET il Concessionario richiederà il rispetto degli impegni contrattuali e, in mancanza di positivo riscontro, potrà sospendere lungo le sue competenze la validità degli apparati e dei relativi contratti emessi dal Fornitore del SET, fino a risoluzione del problema.

4.4 - Monitoraggio

Il Concessionario si riserva il diritto di effettuare in maniera indipendente monitoraggio dei livelli di servizio offerti dal Fornitore del SET.